

N. 04277/2012 REG.PROV.CAU.

N. 06989/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6989 del 2012, proposto dalla Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv. Piera Pujatti e Pio Dario Vivone, con domicilio eletto presso Emanuela Quici in Roma, via Nicolò Porpora 16;

contro

Associazione "Genitori Antismog", rappresentata e difesa dagli avv. Donella Resta ed Anna Gerometta, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina 2;

nei confronti di

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO, SEZIONE IV, n. 2220/2012, resa tra le parti, concernente programma regionale degli interventi per la qualità dell'aria (pria) - accertamento silenzio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Associazione "Genitori Antismog" nonché del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati P. Pujatti ed A. Gerometta, nonché l'Avvocato dello Stato Angelo Vitale;

Rilevato che tra le parti è incontestato il dovere della Regione Lombardia di concludere il procedimento in corso;

Considerato che dalla stessa Regione non viene prospettato un pericolo di pregiudizio qualificabile, almeno allo stato, in termini di attualità, anche perché non risulta essere stata richiesta *ex adverso* la nomina di un commissario *ad acta* ;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6989/2012).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)